



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2010
COM(2010) 494 definitivo

2010/0257 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica
marittima integrata**

SEC(2010) 1097 final

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 10 ottobre 2007, la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575 – "Libro blu"). In essa si segnalava la necessità di elaborare e applicare una procedura decisionale integrata, coerente e comune per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi. La politica marittima integrata promuove dunque un approccio intersettoriale della governance marittima. Essa incoraggia l'identificazione e lo sfruttamento di sinergie fra tutte le politiche UE che interessano gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi – ossia le politiche in materia di ambiente, trasporti marittimi, energia, ricerca, industria e pesca nonché le politiche regionali.

Il piano di azione che accompagna la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (SEC(2007) 1278) presenta una serie di misure che la Commissione europea ha proposto di adottare come primo passo verso l'attuazione di una nuova politica marittima integrata per l'Unione europea. Facendo seguito all'invito del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007, che ha approvato la politica marittima integrata dell'UE¹, la Commissione ha adottato il 15 ottobre 2009 una relazione intermedia² sui progressi realizzati in quest'ambito. Nella relazione intermedia, la Commissione ha sintetizzato i principali risultati conseguiti nel quadro della politica marittima integrata (PMI) e ha fissato il calendario per la successiva fase di attuazione³.

Nelle conclusioni del 16 novembre 2009, il Consiglio Affari generali ha evidenziato l'importanza di finanziare l'ulteriore sviluppo e l'attuazione della PMI invitando "la Commissione a presentare le necessarie proposte per il finanziamento delle azioni di politica marittima integrata nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, in vista dell'entrata in vigore entro il 2011."

L'ulteriore sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata secondo i principi delineati dalla Commissione e approvati dal Consiglio sono messe a rischio dall'insufficienza di mezzi per finanziare le azioni necessarie nel corso del restante periodo (2011-2013) delle attuali prospettive finanziarie. Sino ad oggi le azioni della PMI sono state finanziate sulla base dell'articolo 49, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento finanziario e dell'articolo 32 delle sue modalità di esecuzione, che prevedono il finanziamento di progetti pilota e progetti preparatori⁴. Le azioni preparatorie e i progetti pilota relativi alla politica marittima integrata possono essere finanziati solo fino al termine del 2010.

¹ Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 – Doc. 16616/1/07 REV. 1.

² COM(2009) 540 del 15 ottobre 2009.

³ La relazione intermedia era accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2009) 1343) che presentava nel dettaglio i progressi sinora compiuti con riguardo ai punti del piano di azione adottato nell'ottobre 2007.

⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 390/2006 del 30 dicembre 2006), di seguito "il regolamento finanziario", e regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Un sostegno finanziario modesto ma regolare è necessario perché l'UE possa proseguire lo sviluppo e l'applicazione della politica marittima integrata e il perseguimento dei principali obiettivi che figurano nel Libro blu della Commissione dell'ottobre 2007, confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 16 novembre 2009. Questo finanziamento consentirà alla Commissione, nonché agli Stati membri e alle parti contraenti, di proseguire il lavoro esplorativo già avviato tramite azioni preparatorie e progetti pilota e di sviluppare e concretizzare opzioni per l'attuazione della politica marittima integrata lungo le linee definite nella relazione intermedia del 15 ottobre 2009.

2. VALUTAZIONE EX ANTE

La presente proposta legislativa non definisce una nuova politica e non fissa nuovi obiettivi. In questa fase non si attendono impatti significativi di grande portata né nuove implicazioni per le politiche. La proposta non è dunque accompagnata da una valutazione d'impatto. Qualora si ritenga che eventuali misure da attuare successivamente possano avere effetti o implicazioni politiche di rilievo, esse saranno accompagnate da valutazioni d'impatto specifiche.

In linea con l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario e con l'articolo 21, paragrafo 1, delle relative modalità di applicazione, la Commissione ha realizzato una valutazione ex ante degli aspetti più dettagliati del programma di finanziamento proposto. Questa valutazione ex ante che accompagna la proposta legislativa offre fra l'altro una panoramica del programma di finanziamento proposto. Una particolare attenzione viene riservata al contesto politico, alla definizione del problema, agli obiettivi di base del programma, al valore aggiunto della partecipazione finanziaria dell'Unione e alle principali opzioni/alternative politiche da valutare.

Le tre opzioni politiche identificate nella valutazione ex ante sono le seguenti:

1. nessuna azione specifica;
2. un modesto contributo finanziario dell'UE, a un livello ragionevolmente più elevato rispetto alle azioni preparatorie e ai progetti pilota sinora realizzati, per esplorare altre opzioni e attuare progressivamente la PMI in funzione dei suoi sviluppi;
3. un finanziamento totale.

Queste tre opzioni politiche sono state esaminate in relazione ai seguenti assi strategici della PMI⁵:

- governance marittima integrata a tutti i livelli;
- attività relative ai bacini marittimi;
- strumenti intersettoriali per l'elaborazione di una politica integrata;

⁵ Relazione intermedia della Commissione sulla politica marittima integrata dell'UE (COM(2009) 540 definitivo del 15.10.2009, pagg. 11-12) e piano di azione della Commissione che accompagna la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (SEC(2007) 1278 del 10 ottobre 2007).

- definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina;
- promozione della dimensione internazionale della PMI e ruolo di guida dell'Europa in quest'ambito;
- crescita economica sostenibile, occupazione e innovazione;
- miglioramento della visibilità dell'Europa marittima.

Ciascuna opzione disponibile è stata valutata sulla base dei seguenti criteri: i) efficacia dell'opzione ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati e dei benefici corrispondenti; ii) fattibilità delle opzioni selezionate; iii) incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE.

Un raffronto tra i principali risultati figura nella tabella seguente:

VALUTAZIONE	Efficacia nel conseguire gli obiettivi fissati e i benefici corrispondenti	Fattibilità	Incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE	Valutazione globale
OPZIONI	Elevata (+++) Media (+/-) Bassa (---)	Elevata (+) Media (+/-) Bassa (-)	Positiva (da + a +++) Negativa (da - a ---)	Positiva (da + a +++) Negativa (da - a ---)
<u>Opzione 1</u> Nessuna azione specifica	---	+	Stanzamenti - Risorse umane - Spese amministrative -	-
<u>Opzione 2</u> Modesto contributo finanziario dell'UE	+++	+	Stanzamenti + Risorse umane + Spese amministrative +	+
<u>Opzione 3</u> Finanziamento totale	+++	-	Stanzamenti +++ Risorse umane ++ Spese amministrative ++	-

Nessuna azione specifica (opzione 1):

L'opzione 1 è chiaramente fattibile e non comporterebbe alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. D'altra parte, il fatto di non adottare alcuna nuova azione, ossia di non finanziare azioni e attività di politica marittima integrata per il periodo 2011-2013, non permetterebbe di conseguire gli obiettivi generali e specifici del programma.

Ciò a sua volta impedirebbe alla Commissione di realizzare gli obiettivi politici fissati nel Libro blu dell'ottobre 2007, quali confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 16 novembre 2009. Questa mancata realizzazione è sufficiente ad escludere l'opzione 1.

Modesto contributo finanziario dell'UE (opzione 2):

Questa opzione ha un'incidenza sul bilancio dell'UE. D'altro canto, l'opzione 2 presenta diversi vantaggi. Si tratta di un'opzione fattibile ed efficace in termini di costi, che contribuirebbe in misura significativa al conseguimento degli obiettivi delineati nella sezione 2.3. Essa consentirebbe all'UE di continuare ad esplorare opzioni per l'ulteriore sviluppo della PMI e ad avviarne l'attuazione tramite azioni concrete in alcuni settori. Essa garantirebbe dunque un'attuazione rapida ed efficace della politica marittima integrata a breve e lungo termine.

Finanziamento totale (opzione 3):

Questa opzione contribuirebbe in misura considerevole al conseguimento degli obiettivi e delle priorità della Commissione in materia di PMI. D'altra parte, l'opzione 3 non è possibile a questo stadio. Non risulta fattibile sotto il profilo politico, poiché in questa fase dello sviluppo della PMI non sarebbe possibile erogare importi più elevati di quelli già previsti: né gli Stati membri né la Commissione dispongono infatti al momento di opzioni politiche concrete a cui le risorse supplementari potrebbero essere destinate, né tantomeno la Commissione dispone delle risorse umane necessarie per gestire questo finanziamento totale. Sarebbe inoltre imprudente impegnarsi in una partecipazione completa senza aver prima tentato una prova su scala più limitata.

Di conseguenza, tenuto conto dei limiti delle opzioni 1 e 3 e del forte interesse dell'UE per la realizzazione degli obiettivi della PMI a breve e medio termine, la soluzione appropriata sembra essere un modesto contributo finanziario dell'UE a favore delle attività di politica marittima integrata per il periodo 2011-2013.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La politica marittima integrata dell'UE non dispone di una base giuridica esplicita nel trattato. Essa copre tuttavia numerose politiche settoriali dell'UE che interessano i mari e le coste come la pesca, la libertà, la sicurezza e la giustizia, i trasporti, l'industria, la coesione territoriale, la ricerca, l'ambiente, l'energia e il turismo. Per questo motivo, l'atto legislativo proposto è fondato sull'articolo 43, paragrafo 2, sull'articolo 74 e sull'articolo 77, paragrafo 2, sull'articolo 91, paragrafo 1 e sull'articolo 100, paragrafo 2, sull'articolo 173, paragrafo 3, sull'articolo 175, sull'articolo 188, sull'articolo 192, paragrafo 1, sull'articolo 194, paragrafo 2, e sull'articolo 195, paragrafo 2.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

Come sottolineato nel Libro blu dell'ottobre 2007 e nel piano di azione ad esso allegato, ogni azione dell'UE volta a sviluppare e mettere in atto la politica marittima integrata deve essere perseguita nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel caso della politica marittima integrata, l'azione a livello dell'UE è giustificata dalla natura intersettoriale e transnazionale delle attività previste e dalle sinergie fra politiche settoriali. L'obiettivo è di elaborare una strategia globale per la crescita e la sostenibilità per gli oceani, i mari, le regioni costiere e gli elementi intersettoriali dei settori marittimi. Come esempi particolari si possono citare le attività connesse agli strumenti politici intersettoriali e le azioni marittime intersettoriali, nonché la dimensione internazionale della politica marittima integrata dovuta ai loro aspetti transfrontalieri. Questi strumenti e attività includono il contesto comune di scambio delle informazioni per il settore marittimo dell'UE, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere e la rete di dati e conoscenze sull'ambiente marino.

L'azione a livello dell'Unione volta all'attuazione della politica marittima integrata non dovrà incidere negativamente su misure analoghe adottate negli Stati membri o nelle regioni. Al contrario, le azioni intersettoriali intraprese a diversi livelli amministrativi dovranno completarsi e rafforzarsi a vicenda. I potenziali vantaggi di un processo decisionale ottimizzato in materia di politica marittima potranno essere sfruttati pienamente solo tramite un approccio integrato a ciascun livello amministrativo⁶. L'azione a livello dell'Unione nel settore della politica marittima è in grado di produrre evidenti benefici grazie alla sua portata e ai suoi effetti, rispetto alle attività e alle azioni condotte unicamente a livello degli Stati membri e delle regioni. Nelle sue conclusioni del 16 novembre 2009 relative alla relazione intermedia sulla PMI del 15 ottobre, il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a proseguire le loro attività nel rispetto della sussidiarietà e della proporzionalità ed ha accolto con favore i lavori della Commissione e degli Stati membri nonché i futuri orientamenti in materia di PMI.

Conformemente all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e al principio di proporzionalità, l'azione dell'Unione deve limitarsi a quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito. La presente proposta sulla PMI rispetta il principio di proporzionalità poiché, nel settore della politica marittima integrata, l'azione dell'Unione si limita a quanto necessario per conseguire in misura soddisfacente gli obiettivi indicati. Essa lascia il più ampio margine all'adozione di decisioni nazionali e rispetta le disposizioni nazionali e i sistemi giuridici esistenti.

L'azione dell'Unione in materia di politica marittima integrata aggiungerà valore alle misure già adottate dagli Stati membri e fornirà risorse supplementari rispetto a quelle già erogate dagli Stati membri. Queste risorse sono proporzionate, poiché consentiranno agli Stati membri, alle regioni o alle parti regionali interessate di conseguire in modo più efficace gli obiettivi della politica marittima integrata⁷.

⁶ Comunicazione della Commissione "Orientamenti per un approccio integrato della politica marittima: verso migliori pratiche di governance marittima integrata e di consultazione delle parti interessate" (COM(2008) 395 del 29.6.2008, pag. 4).

⁷ Ad esempio, nel caso della sorveglianza marittima integrata, l'intervento dell'UE si limiterà a facilitare l'interoperabilità dei vari livelli di informazione degli attuali sistemi e li renderà utilizzabili per rispondere a necessità precedentemente identificate di tutte le comunità di utilizzatori a livello dell'UE, nel massimo rispetto del principio di proporzionalità. La creazione di un contesto comune di condivisione delle informazioni non dovrebbe in alcun caso ostacolare né lo sviluppo dei sistemi di

4. SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DEGLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Per definire un programma a sostegno dell'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata è necessario un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. L'obiettivo generale del programma proposto è di fornire adeguate risorse finanziarie per proseguire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata. Questa azione sarà fondata sul Libro blu e sul piano di azione adottato dalla Commissione nel 2007 e farà seguito alle azioni preparatorie e ai progetti pilota che verranno avviati da gennaio 2011 a dicembre 2013.

In particolare, secondo quanto previsto dalla proposta agli articoli 1 e 2, le azioni e le attività finanziate dal programma contribuiranno al conseguimento dei seguenti obiettivi, priorità e finalità, fissati nel Libro blu del 2007, confermati nella relazione intermedia del 2009 e approvati dal Consiglio il 16 novembre 2009:

- ulteriore sviluppo e attuazione della governance integrata nel settore marittimo e degli approcci integrati negli Stati membri e nelle regioni costiere;
- attuazione rapida ed efficace delle strategie integrate relative ai bacini marittimi in Europa, adattate alle esigenze di ciascuna regione marittima;
- ulteriore sviluppo e attuazione di strumenti intersettoriali per l'elaborazione di una politica integrata, fra cui una rete europea di osservazione e di dati sull'ambiente marino, che integrino la sorveglianza marittima in particolare tramite la creazione di un contesto comune per lo scambio di informazioni, la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere;
- progressiva definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, prestando la debita attenzione ai loro effetti cumulativi sulla base dell'approccio basato sugli ecosistemi;
- promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata grazie al miglioramento e al consolidamento del dialogo, della cooperazione e del coordinamento con i paesi terzi, inclusi quelli adiacenti a un bacino marittimo europeo, e con le parti interessate di paesi terzi, nonché con partner e organizzazioni internazionali interessati, sforzandosi di garantire la coerenza con le azioni condotte nell'ambito delle politiche settoriali;
- nuova enfasi sulla crescita economica sostenibile, l'occupazione e l'innovazione;
- maggiore visibilità dell'Europa marittima nonché azioni volte a promuovere e facilitare lo scambio di informazioni e migliori pratiche, lo sfruttamento e il consolidamento delle sinergie e del dialogo con e tra le parti interessate in materia di governance marittima e politiche settoriali che hanno un impatto sugli oceani, sui mari e sulle coste, ovvero la creazione di piattaforme e di reti di cooperazione intersettoriale a livello orizzontale e a livello dei bacini marittimi.

informazione settoriali esistenti né la loro evoluzione futura, nella misura in cui si tenga conto delle necessità di interoperabilità che consentono lo scambio di informazioni con altri sistemi interessati.

5. INCIDENZE DI BILANCIO

Nell'ambito del regolamento proposto, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata ammonta a 50 000 000 EUR e si applica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. La scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta presenta una sintesi delle incidenze di bilancio e della redistribuzione delle risorse umane e amministrative necessarie.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica
marittima integrata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1 e l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

visto il parere del Comitato delle regioni⁹,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575 del 10 ottobre 2007) afferma che il principale obiettivo della politica marittima integrata è di elaborare e applicare una procedura decisionale integrata, coerente e comune per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi.
- (2) Il piano di azione che accompagna la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (SEC(2007) 1278) fissa una serie di misure che la Commissione europea propone di adottare come primo passo verso l'attuazione di una nuova politica marittima integrata per l'Unione europea.
- (3) La relazione intermedia sulla politica marittima integrata dell'UE del 15 ottobre 2009 riassume i principali risultati sinora conseguiti e fissa le tappe della successiva fase di applicazione.

⁸ GU C [...], [...], pag. [...].

⁹ GU C [...], [...], pag. [...].

- (4) Nelle conclusioni del 16 novembre 2009, il Consiglio Affari generali ha evidenziato l'importanza di finanziare l'ulteriore sviluppo e l'attuazione della PMI invitando "la Commissione a presentare le necessarie proposte per il finanziamento delle azioni di politica marittima integrata nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, in vista dell'entrata in vigore entro il 2011"¹⁰.
- (5) Un sostegno finanziario regolare dell'Unione è necessario perché quest'ultima possa continuare lo sviluppo e l'applicazione della politica marittima integrata, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla politica marittima integrata¹¹, nonché il perseguimento dei principali obiettivi che figurano nel Libro blu della Commissione dell'ottobre 2007, confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 16 novembre 2009.
- (6) Il finanziamento dell'Unione deve essere destinato al sostegno del lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della politica marittima integrata, in particolare la governance marittima integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata, riservando la dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, sulla base dell'approccio fondato sugli ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, lo sviluppo di strumenti intersettoriali per l'elaborazione della politica integrata, la promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata e la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività.
- (7) Non tutte le priorità e finalità della politica marittima integrata rientrano in altri strumenti dell'Unione quali il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo per la pesca, il Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e lo strumento europeo di vicinato e partenariato; occorre pertanto stabilire un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata (di seguito: "il programma").
- (8) L'applicazione del programma nei paesi terzi dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del paese beneficiario ed essere coerente con gli altri strumenti di cooperazione dell'UE, compresi gli obiettivi e le priorità delle politiche UE interessate.
- (9) Il programma deve integrare gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste.

¹⁰ Conclusioni del Consiglio "Affari generali e Relazioni esterne" sulla politica marittima integrata (doc. 15175/1/09, pag. 6).

¹¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea – P6_TA(2008)0213.

- (10) È inoltre necessario stabilire norme che disciplinino la programmazione delle misure, l'ammissibilità delle spese, il livello di sostegno finanziario dell'Unione, le principali condizioni per la concessione del medesimo e il bilancio globale del programma.
- (11) Il programma deve essere attuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso: "il regolamento finanziario")¹², e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹³.
- (12) Per consentire alla Commissione di sorvegliare l'attuazione del presente regolamento occorre prevedere la possibilità di finanziare le spese relative alla sorveglianza, ai controlli e alla valutazione.
- (13) I programmi di lavoro annuali stabiliti per l'attuazione del programma devono essere adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁴.
- (14) In relazione alle azioni finanziate in virtù del presente regolamento è necessario garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹⁵, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹⁶, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹⁷.
- (15) Per garantire l'impiego efficace dei fondi dell'Unione occorre valutare regolarmente gli interventi finanziati a norma del presente regolamento.
- (16) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti delle azioni da finanziare nell'ambito del programma, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

¹² GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

¹³ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

¹⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

¹⁵ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

¹⁶ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

¹⁷ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma destinato al sostegno di misure intese a promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata (di seguito: "il programma").

Articolo 2

Obiettivi generali

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri e di strategie integrate dei bacini marittimi;
- b) contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali per le politiche che interessano il mare o le coste;
- c) sostenere la formulazione congiunta di politiche e promuovere l'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere e la crescita economica sostenibile, l'innovazione e l'occupazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere, in modo coerente con le priorità ed azioni di politica settoriale;
- d) definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina;
- e) migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi della politica marittima integrata.

Articolo 3

Obiettivi specifici

1. Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), il programma è volto a:
 - a) incoraggiare gli Stati membri o le regioni a sviluppare o introdurre una governance marittima integrata;
 - b) stimolare e rafforzare il dialogo e la cooperazione con e fra le parti interessate con riguardo a questioni intersettoriali connesse alla politica marittima integrata;
 - c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie e lo scambio di informazioni e migliori pratiche sulla politica marittima, in particolare per quanto riguarda la

governance e le politiche settoriali che presentano un impatto su mari regionali e regioni costiere;

- d) promuovere la creazione di piattaforme e reti di cooperazione internazionale con la partecipazione dei portatori di interessi dell'industria, del settore della ricerca, delle regioni, delle autorità pubbliche e delle ONG;
 - e) favorire lo sviluppo di metodi e approcci comuni.
2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera b), il programma è volto a favorire:
- a) la creazione di un contesto comune per lo scambio di informazioni sulle questioni marittime dell'UE, che promuova le attività di sorveglianza intersettoriali e transfrontaliere e rafforzi l'utilizzo sicuro dello spazio marittimo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;
 - b) la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, che costituiscono strumenti fondamentali per la gestione basata sugli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere;
 - c) una banca completa di dati e conoscenze sull'ambiente marino, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati fra vari gruppi di utilizzatori e che garantisca la diffusione delle informazioni marittime tramite strumenti basati sul web.
3. Con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 2, lettera e), e a complemento delle politiche settoriali, il programma è volto a promuovere e rafforzare la cooperazione nell'ambito di azioni settoriali integrate con:
- a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano con un bacino marittimo europeo,
 - b) operatori di paesi terzi,
 - c) organizzazioni e partner internazionali, in particolare in relazione con gli impegni internazionali volti al ripristino di ecosistemi e altri accordi pertinenti.
4. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 3 devono essere perseguiti conformemente agli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e in modo coerente con gli strumenti di cooperazione dell'UE, tenendo conto degli obiettivi delle strategie di sviluppo nazionali e regionali.

Articolo 4

Azioni ammissibili

Il programma può concedere un sostegno finanziario per azioni conformi agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, come ad esempio:

- a) studi e programmi di cooperazione;

- b) informazione del pubblico e scambio di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi nonché lo sviluppo e l'aggiornamento di siti web;
- c) conferenze, seminari, workshop e forum delle parti interessate;
- d) condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità;
- e) azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota.

Articolo 5

Tipo di intervento finanziario

1. Il sostegno finanziario dell'Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
 - a) sovvenzioni;
 - b) contratti di appalto pubblico;
 - c) accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca.
2. Nell'ambito del programma possono essere concesse sia sovvenzioni alle azioni che sovvenzioni di funzionamento. Salvo ove diversamente disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito: "il regolamento finanziario"), i beneficiari di una sovvenzione o di un contratto di appalto pubblico sono selezionati in base a un bando di gara o un invito a presentare proposte.

Articolo 6

Beneficiari

1. Il sostegno finanziario nell'ambito del programma può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, incluse le agenzie dell'Unione.
2. Possono beneficiare del programma paesi terzi, parti interessate di paesi terzi e organizzazioni o organismi internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3.
3. Le condizioni di ammissione a una determinata procedura sono indicate nel rispettivo bando di gara o invito a presentare proposte.

Articolo 7

Modalità di applicazione

1. La Commissione applica il programma in conformità del regolamento finanziario.

2. Ai fini dell'applicazione del programma la Commissione, in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, adotta programmi di lavoro annuali secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
3. Con riguardo alle sovvenzioni, il programma di lavoro annuale indica nel dettaglio:
 - a) le priorità dell'esercizio, gli obiettivi da conseguire e i risultati previsti utilizzando i fondi stanziati per l'esercizio in questione;
 - b) il titolo e l'oggetto delle azioni;
 - c) le modalità di applicazione;
 - d) i criteri essenziali di selezione e aggiudicazione da applicare per la selezione delle proposte;
 - e) se del caso, le circostanze che giustificano la concessione di una sovvenzione senza un invito a presentare proposte, sulla base di una delle eccezioni previste all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione;
 - f) il massimale di bilancio e il tasso massimo di cofinanziamento possibile per azione e, se sono previsti più tassi, i criteri da seguire per ciascuno di essi;
 - g) il calendario degli inviti a presentare proposte.
4. Con riguardo agli appalti pubblici, il programma di lavoro annuale indica nel dettaglio:
 - a) il titolo e l'oggetto delle azioni;
 - b) il massimale di bilancio per azione;
 - c) l'obiettivo delle azioni;
 - d) le modalità di applicazione;
 - e) il calendario indicativo per iniziare le procedure di appalto.
5. Le azioni di cui all'articolo 9 non sono contemplate dal programma di lavoro annuale.

Articolo 8

Risorse di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma è fissata a 50 000 000 EUR per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.
2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 9

Assistenza tecnica

1. La dotazione finanziaria definita a norma dell'articolo 8 può anche coprire le spese relative alle azioni preparatorie e alle azioni di monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per attuare in modo efficace ed efficiente il regolamento e per conseguire gli obiettivi.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 possono includere in particolare studi, riunioni di esperti, spese per strumenti, reti e sistemi informatici e ogni altro tipo di assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa richiesta dalla Commissione per l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 10

Sorveglianza

1. Il beneficiario del sostegno finanziario presenta alla Commissione relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori sovvenzionati dal programma. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.
2. Fermi restando i controlli eseguiti a norma dell'articolo 287 del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti o eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b), del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti e le altre misure finanziate nell'ambito del programma, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare la conformità con gli obiettivi del programma e l'ammissibilità delle azioni secondo quanto stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.
3. I contratti e le convenzioni conclusi in forza del presente regolamento prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l'esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco.
4. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo a quest'ultimo.
5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.
6. La Commissione adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione vigila affinché, nel corso della realizzazione delle azioni finanziate dell'ambito del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione vengano protetti mediante:
 - a) l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita;
 - b) la realizzazione di controlli efficaci;
 - c) il recupero degli importi indebitamente versati e
 - d) l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nel caso in cui vengano constatate irregolarità.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999.
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della medesima.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.
5. Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
6. Ai fini del presente articolo si intende per "irregolarità" qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dall'Unione, a causa di una spesa indebita.

Articolo 12

Valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ex post entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 13

Comitato consultivo

1. Nella stesura dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato consultivo.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Politica marittima

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. 11 09 05 Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (PMI)

11 01 04 07 Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (PMI) – Spese di gestione amministrativa

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
11 09 05	Spese obblig./ non obblig.	SD ¹⁸	SÌ	NO	NO	N. 2
	n.p.					
11 01 04 07	Spese obblig./ non obblig.	SND ¹⁹	SÌ	NO	NO	N. 2
	n.p.					

¹⁸ Stanziamenti dissociati.

¹⁹ Stanziamenti non dissociati (di seguito: SND).

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Natura della spesa	Sezione n.		2011	2012	2013	Totale	
Spese operative²⁰							
Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	16 260	16 560	16 780	49 600	
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	7 355	14 443	17 512	39 310	
Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento²¹							
Assistenza tecnica e amministrativa (SND)	8.2.4	c	0,100	0,100	0,200	0,400	
IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO							
Stanziamenti di impegno		a+c	16 360	16 660	16 980	50 000	
Stanziamenti di pagamento		b+c	7 455	14 543	17 712	39 710	
Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	1 000	1 000	1 000	3 000	
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	0,155	0,157	0,160	0,472	
Costo totale indicativo dell'intervento							
TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c+d+e	17 515	17 817	18 140	53 472	
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c+d+e	8 610	15 700	18 872	43 182	
Gli stanziamenti di pagamento richiesti nel 2014 e nel 2015 con riferimento agli stanziamenti di impegno per le spese operative nel corso del periodo 2011-2013 dovrebbero ammontare in totale a 10 290 EUR.							
Cofinanziamento							
Organismo di cofinanziamento			2011	2012	2013	2014	Totale

²⁰ Spese che non rientrano nel capitolo 11 01 del titolo 11 interessato.

²¹ Spese che rientrano nell'articolo 11 01 04 del titolo 11.

	f					
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c+d+e+f					

4.1.2. *Compatibilità con la programmazione finanziaria*

La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

4.1.3. *Incidenza finanziaria sulle entrate*

Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate.

4.2. **Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

Fabbisogno annuo	2011	2012	2013
Totale risorse umane	9,4	9,4	9,4

5. **CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

5.1. **Necessità dell'azione a breve o lungo termine**

Proseguimento del lavoro di analisi delle opzioni per l'ulteriore sviluppo e attuazione della politica marittima integrata.

5.2. **Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia della proposta con altri strumenti finanziari**

Il bilancio proposto è volto a completare e rafforzare gli strumenti finanziari esistenti e futuri. Gli sforzi realizzati nell'ambito del programma devono integrare, ove del caso, le politiche pertinenti dell'Unione relative alle convenzioni e/o agli accordi internazionali e regionali esistenti con i paesi non appartenenti all'Unione europea che svolgono una presenza attiva nelle singole regioni e dovrebbero condurre alla creazione di collegamenti significativi fra queste iniziative, che consentano di potenziarne al massimo i benefici globali. Le singole azioni integreranno inoltre i lavori attualmente in corso sulle strategie macroregionali europee.

5.3. **Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

Si vedano gli articoli 2 e 3 del regolamento.

5.4. **Modalità di attuazione (dati indicativi)**

Gli stanziamenti di bilancio per le misure finanziate nell'ambito del programma saranno attuate dalla Commissione su base centralizzata conformemente all'articolo 53, lettera a), del regolamento finanziario. Non sono tuttavia esclusi altri metodi di attuazione.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

La Commissione controllerà l'esecuzione tecnica e finanziaria delle azioni sovvenzionate dal programma sulla base delle relazioni intermedie presentate dai beneficiari e di controlli in loco. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale. I progetti e le altre azioni finanziate dal programma saranno inoltre oggetto di audit, anche subappaltati a contrattisti esterni.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex ante

La relazione che accompagna le proposte fornisce una sintesi delle conclusioni e dei risultati principali emersi dalla valutazione ex ante.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Al fine di elaborare proposte di azione dell'UE in quest'ambito, nel periodo 2008-2010 è stata avviata una serie di progetti pilota e azioni preparatorie.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

L'intero programma sarà oggetto di una valutazione ex post, che dovrà essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2014.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 21, paragrafo 3, delle sue modalità di applicazione, la valutazione della sorveglianza marittima integrata e della pianificazione dello spazio marittimo avrà luogo nel 2012, mentre il progetto sulle conoscenze marine sarà valutato nel 2013.

7. MISURE ANTIFRODE

L'articolo 10 del regolamento proposto fa riferimento al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità²², al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità²³, e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)²⁴.

²² GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

²³ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

²⁴ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1²⁵ Governance marittima integrata									
Azione 1: Dialogo strutturale con gli SM e le regioni costiere									
Risultato 1: Eventi/seminari volti a promuovere la governance marittima integrata nell'UE			3	0,390	3	0,390	3	0,520	1,300
Azione 2: Mezzi di comunicazione intersettoriale e piattaforme sugli affari marittimi									

²⁵ Quale descritto nella sezione 5.3.

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
- Risultato 1: Strumento informatico – Forum marittimo su internet			1	0,200	1	0,200	1	0,200	0,600
Risultato 2: Segretariato della rete di operatori volto a promuovere e favorire lo scambio di informazioni e di buone pratiche, lo sfruttamento e il rafforzamento delle sinergie e il dialogo con e fra gli operatori sulla governance marittima e le politiche settoriali che hanno un impatto sugli oceani, sui mari e sulle coste			1	0,200	1	0,200	1	0,200	0,600
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2									
Attività relative ai bacini marittimi									
Azione 1: Stati membri mediterranei che collaborano con altri Stati membri mediterranei e/o paesi terzi mediterranei									

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
- Risultato: Progetto pilota volto a definire un approccio comune alla governance marittima in una sottoregione mediterranea, sulla base di principi concordati, di un coordinamento fra le amministrazioni e di una condivisione delle risorse, e come complemento ad altre iniziative nella regione.					1	1,500			1,500
Azione 2: Sottoregioni mediterranee									
- Risultato 1: Studio volto a costituire una serie di conoscenze sulla governance marittima nelle principali sottoregioni marine del Mediterraneo ed effetti interconnessi delle attività realizzate			1	0,500					0,500
- Risultato 2: Studio volto a costituire una serie di conoscenze sulla governance marittima nelle principali sottoregioni marine del Mediterraneo ed effetti interconnessi delle attività realizzate (continuazione del risultato 1)							1	0,500	0,500

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
Azione 3: Organizzazione di seminari nel Mediterraneo									
Risultato 1: Eventi e seminari nel quadro della comunicazione COM(2009) 466 dell'11.9.2009			1	0,100	1	0,100	1	0,100	0,300
Azione 4: Forum regionale mediterraneo per gli Stati membri mediterranei e i paesi terzi mediterranei interessati									
- Risultato: Creazione di un forum sulla governance nel Mediterraneo rivolto alle amministrazioni, alle parti interessate, agli accademici e agli esperti giuristi, creazione di collegamenti con altre iniziative complementari nella regione					1	0,200	1	0,200	0,400
Azione 5: Strategie regionali nell'Atlantico, nell'Artico e nelle regioni ultraperiferiche									
- Risultato 1: Studi volti a raccogliere informazioni su bacini marittimi specifici, determinare le opzioni giuridiche per il conseguimento degli obiettivi, valutare l'impatto economico, sociale e ambientale di queste opzioni e sorvegliare i progressi realizzati nell'attuazione del piano di azione			1	0,300	1	0,300	1	0,300	0,900
Azione 6: Studi e piattaforma delle parti interessate nel Baltico									
- Risultato 1: Studi, eventi e seminari			1	0,200	1	0,150	1	0,150	0,500

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3									
Strumenti per una politica integrata									
3.1 Sorveglianza marittima integrata – Sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE)									
Azione 3.1.1: Sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) – Sviluppo del CISE									
- Risultato: Studio sullo sviluppo concettuale del CISE per il settore marittimo dell'UE			1	2,000					2,000
Azione 3.1.2: Studio tecnico									
- Risultato: Studio sull'interoperabilità e i requisiti tecnici per lo scambio di dati					1	0,600			0,600
Azione 3.1.3: Requisiti giuridici e amministrativi									
- Risultato: Studio					1	0,500			0,500
Azione 3.1.4: Risorse finanziarie									

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
- Risultato: Studio sull'identificazione delle risorse finanziarie necessarie per la sorveglianza marittima integrata					1	0,200			0,200
Azione 3.1.5: Evoluzione del progetto SafeSeaNet									

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
- Risultato: Studio e progetto pilota sulle implicazioni tecniche e giuridiche del futuro sviluppo di SafeSeaNet come piattaforma principale per lo scambio di informazioni nel settore marittimo dell'UE per quanto concerne le notifiche di entrata in porto e uscita dal porto, le notifiche sulle merci pericolose, le notifiche in materia di sicurezza marittima, le informazioni relative agli incidenti o altri avvenimenti in mare, le informazioni provenienti dai sistemi AIS e LRIT e i dati sul controllo dell'inquinamento, al fine di mettere queste informazioni a disposizione di altre comunità di utilizzatori rilevanti in aggiunta agli operatori interessati dalla sicurezza marittima e dalla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione "Verso l'integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE", COM(2009) 538 definitivo, sezione 4.2.1, pag. 7.					1	0,350	1	0,350	0,700

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	Costo totale
3.2 Pianificazione dello spazio marittimo (PSM) e gestione integrata delle zone costiere (GIZC)									
Azione 3.2.1: Pianificazione dello spazio marittimo (PSM) per zone marittime selezionate dell'UE									
- Risultato 1: Progetto pilota (transfrontaliero) sulla pianificazione dello spazio marittimo nel Mar Celtico			1	0,500					0,500
- Risultato 2: Progetto pilota (transfrontaliero) sulla pianificazione dello spazio marittimo nel Golfo di Biscaglia					1	0,500			0,500
- Risultato 3: Progetto pilota sulla pianificazione dello spazio marittimo nel Mediterraneo			1	0,900					0,900
Risultato 4: Progetto pilota (transfrontaliero) sulla pianificazione dello spazio marittimo nel Mare del Nord					1	0,500			0,500
- Risultato 5: Progetto pilota (transfrontaliero) sulla pianificazione dello spazio marittimo nel Mar Nero							1	0,500	0,500
Azione 3.2.2: Pianificazione dello spazio marittimo in un contesto transfrontaliero con paesi terzi del Mediterraneo e del Mar Baltico									

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
- Risultato 1: Progetti pilota nel Mar Baltico							1	0,900	0,900
- Risultato 2: Progetto pilota nel Mediterraneo					1	1,000			1,000
Azione 3.2.3: Conferenze delle parti interessate sulla pianificazione dello spazio marittimo, in particolare con partecipanti dei paesi terzi									
- Risultato: Riunioni e seminari di buone pratiche con le parti interessate e applicazione della PMI			1	0,100	1	0,100	1	0,100	0,300
Azione 3.2.4: Creazione di una rete/piattaforma di esperti sulla pianificazione dello spazio marittimo									
- Risultato: Rete/piattaforma di parti interessate – Sviluppo di una rete/piattaforma di esperti sulla pianificazione dello spazio marittimo			1	0,050	1	0,050	1	0,050	0,150
Azione 3.2.5: Collegamenti tra la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (GIZC)									
- Risultato 1: Progetto sui collegamenti tra la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere			1	0,750					0,750
Risultato 2: Scambio di migliori pratiche sulla gestione integrata delle zone costiere in un contesto di adeguamento ai cambiamenti climatici nelle zone costiere					1	0,500			0,500

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	Costo totale
3.3 Conoscenze e dati sull'ambiente marino									
Azione 3.3.1: Ulteriore sviluppo di ur-EMODNET									
- Risultato 1: Aggiornamento degli strati di dati fisici e biologici							3	5,900	5,900
- Risultato 2: Aggiornamento degli strati di dati chimici			1	1,400					1,400
- Risultato 3: Creazione di strati di dati sulle attività umane			1	1,500					1,500
- Risultato 4: Creazione di strati di dati batimetrici ad alta risoluzione					1	5,500			5,500
- Risultato 5: Compilazione di una mappa geologica			1	3,300					3,300
- Risultato 6: Punti di controllo dei bacini marittimi			1	0,750			2	1,500	2,250
- Risultato 7: Segretariato per EMODNET (gestione di contratti, organizzazione di riunioni)			1	0,450	1	0,450	1	0,450	1,350
- Risultato 8: Mantenimento degli strati di dati esistenti					1	0,400	2	0,900	1,300
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4									
Promuovere la dimensione internazionale della PMI									

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	Costo totale
Azione 1: Affari marittimi dell'UE nel contesto di riunioni internazionali									
- Risultato: Eventi e seminari			2	0,100	2	0,100	2	0,100	0,300
Azione 2: Partecipazione di paesi terzi a riunioni/seminari internazionali sugli affari marittimi									
- Risultato: Eventi e seminari			2	0,100	2	0,100	2	0,100	0,300
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5									
Definire i limiti di sostenibilità delle attività marittime tramite l'applicazione della direttiva quadro sulla strategia marina									
Azione 1: Coordinamento fra le varie regioni marine (Atlantico nordorientale, Mediterraneo, Mar Baltico e Mar Nero) per l'applicazione dell'approccio basato sugli ecosistemi									
Risultato 1: Piattaforma di coordinamento permanente per la cooperazione interregionale con riguardo alla valutazione, alla fissazione di obiettivi e alla sorveglianza delle acque marine, comprendente le convenzioni di Barcellona e di Bucarest, OSPAR e HELCOM			1	0,200	1	0,200	1	0,300	0,700

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	Costo totale
Risultato 2: Seminario periodico sui progressi realizzati in relazione al buono stato ecologico delle acque marine dell'Atlantico nord-orientale, del Mediterraneo, del Mar Baltico e del Mar Nero			1	0,100	1	0,100	1	0,100	0,300
Azione 2: Sostegno allo sviluppo di norme metodologiche in relazione al buono stato ecologico dei mari nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina			1	0,700	1	0,300	1	0,500	1,500
Azione 3: Studio sull'origine, la portata e i possibili rimedi applicabili al problema dei rifiuti marini, inclusa la questione emergente della "zuppa di plastica", come contributo intersettoriale nel quadro dell'approccio basato sugli ecosistemi (link al descrittore 10 dell'allegato I della direttiva quadro sulla strategia marina)			1	0,400	1	0,500	1	0,600	1,500
Azione 4: Progetto per determinare le modalità di un'azione di sostegno da parte della Commissione europea, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva quadro sulla strategia marina, per le regioni identificate come progetto pilota in cui lo stato del mare è così critico da richiedere un'azione urgente			1	0,200	1	0,200	1	0,300	0,700
Azione 5: Progetto sulle questioni ambientali nell'Artico nel quadro della cooperazione per la protezione dell'Atlantico nord-orientale							1	0,400	0,400
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6									
Crescita economica sostenibile, occupazione e innovazione									
Azione 1: Azione sul trasporto marittimo pulito									

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2011		2012		2013		Costo totale
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	
- Risultato: Studi e seminari a sostegno di un trasporto marittimo pulito nell'ambito della strategia sul Mar Baltico					1	0,250	1	0,250	0,500
Azione 2: Occupazione e formazione nel settore marittimo									
- Risultato: Organizzazione di eventi e seminari sulla formazione, la certificazione e le carriere nelle professioni marittime			2	0,100			2	0,100	0,200
Azione 3: Promuovere la crescita economica sostenibile e l'innovazione nel settore marittimo									
- Risultato: Realizzazione di studi volti allo sviluppo e alla valutazione di misure dell'UE che contribuiscano a liberare il potenziale di crescita e occupazione dell'economia marittima					1	0,350	1	0,450	0,800
OBIETTIVO OPERATIVO n. 7 Migliorare la visibilità dell'Europa marittima									
Azione 1: Divulgazione e comunicazione grazie all'Atlante europeo dei mari									
- Risultato: Strumenti informatici, fra cui una banca dati spaziali e un sistema di informazione geografica online			1	0,770	1	0,770	1	0,760	2,300
Costo totale				16,260		16,560		16,780	49,600

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)		
		2011	2012	2013
Funzionari o agenti temporanei ²⁶ (11 01 01)	A*/AD	4,00	4,00	4,00
	B*, C*/AST	2,40	2,40	2,40
Personale finanziato ²⁷ con l'art. 11 01 02		3,00	3,00	3,00
Altro personale ²⁸ finanziato con l'art. 11 01 04/05				
TOTALE		9,40	9,40	9,40

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Redazione di mandati per studi, preparazione di inviti a presentare proposte per sovvenzioni e appalti; negoziazione di sovvenzioni, verifiche ex ante, controlli ex post, organizzazione di riunioni, valutazione di proposte e appalti, sorveglianza delle prestazioni, trattamento dei pagamenti.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutarie)

- Posti e personale esterno attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della DG.

²⁶ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²⁷ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²⁸ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	2011	2012	2013	Totale
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)				
Agenzie esecutive ²⁹				
Altra assistenza tecnica e amministrativa				
- <i>intra muros</i>				
- <i>extra muros</i>	0,100	0,100	0,200	0,400
Totale assistenza tecnica e amministrativa	0,100	0,100	0,200	0,400

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2011	2012	2013
Funzionari e agenti temporanei (11 01 02 01)	0,781	0,781	0,781
Personale finanziato con l'art. 11 01 02 01 (END, agenti contrattuali, ecc.)	0,219	0,219	0,219
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	1,000	1,000	1,000

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei finanziati con l'art. 11 01 02 01*

Il costo finanziario delle risorse umane è stimato sulla base dei costi medi forniti dalla Commissione per la stima delle risorse umane:

Funzionari e agenti temporanei: 122 000 euro/anno

Esperti nazionali distaccati: 73 000 euro/anno

Agenti contrattuali: 64 000 euro/anno

²⁹ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

8. 2. 6. *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

	2011	2012	2013	TOTALE
11 01 02 11 01 – Missioni	0,020	0,020	0,020	0,060
11 01 02 11 02 – Riunioni di gruppi di esperti	0,100	0,100	0,100	0,300
11 01 02 11 03 – Comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione nell'elaborazione dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata, conformemente agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE (2 riunioni all'anno)	0,035	0,037	0,040	0,112
11 01 02 11 04 – Studi e consulenze				
11 01 02 11 05 – Sistemi di informazione				
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)				
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)				
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0,155	0,157	0,160	0,472

Il fabbisogno di risorse amministrative è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o ridistribuiti all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Il Gruppo di esperti della rete di osservazione e di dati sull'ambiente marino provvederà alla supervisione dei progetti sulle conoscenze marine e si riunirà quattro volte all'anno. Il gruppo ha già sorvegliato le azioni preparatorie e le stime sono state basate sull'esperienza di questo lavoro.

Le spese relative alle riunioni del comitato consultivo sono state stimate in base alle norme della Commissione relative al rimborso degli esperti.